

Relazione illustrativa concernente

la Proposta di legge: “Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.) in attuazione della l.r.22/2015”.

Con legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.) e successive modifiche, la Regione Toscana ha dettato, ai sensi della l. 56/2014, norme finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province.

Il riordino delle suddette funzioni ha conseguentemente determinato la necessaria riorganizzazione delle funzioni regionali e locali.

Con la modifica di legge proposta, relativa alla legge regionale **legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)** si adeguano le disposizioni regionali sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attuativa, a sua volta, dell'articolo 3 della legge statale 28 dicembre 1995, n.549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Al riguardo, si fa presente che, la presente proposta di legge è collegata con altre due importanti proposte di legge della Giunta Regionale al Consiglio regionale:

A) la proposta di legge concernente “Modifiche alle leggi regionali 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.), 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico.), 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.) in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 -Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.).”;

B) la proposta di legge “Legge di stabilità per l'anno 2016”.

Con la richiamata PDL di modifica della l.r.25/1998 (**lettera A**), si riallocano in capo alla Regione tutte le funzioni amministrative nella materia dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati, dando definitiva attuazione al percorso di riallocazione delle funzioni amministrative di settore iniziato con la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (*Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.*) e completato con la l.r. 22/2015 e successive modifiche.

Prendendo atto di quanto disposto con la PDL sopra richiamata sub lettera A), l'articolo 3 della proposta di legge "Legge di stabilità per l'anno 2016" (**lettera B**) **abroga l'articolo 4 della l.r.60/1996** che destina la quota del 10% del tributo per il deposito dei rifiuti in discarica alle province.

Ciò in quanto, non svolgendo più le province funzioni di controllo relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all' articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549, si ritiene, mediante la proposta legge di stabilità, di dover rimuovere il vincolo di destinazione alle province medesime della percentuale pari al 10% del tributo, con conseguente abrogazione della relativa previsione di legge. Il tributo sarà quindi incamerato totalmente dalla Regione.

* * *

Ciò premesso, con la presente proposta di legge, si rende necessario eliminare dalla l.r.60/1996 tutte le altre funzioni e gli altri compiti svolti in precedenza dalle Province, che vengono meno a seguito del riordino operato dalla l.r.22/2015.

* * *

Nel dettaglio le modifiche riguardano:

Articolo 1 della PDL

Si elimina il comma 5 dell'articolo 7 della l.r.60/1996, in quanto tale comma prevede che il soggetto passivo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi debba trasmettere copia della dichiarazione annuale riepilogativa dell'attività svolta e dei pagamenti tributari effettuati anche alla provincia territorialmente competente oltre che alla Regione.

Venendo meno le competenze delle Province in ordine ai controlli effettuati dalle Province, l'articolo 7, comma 5, non ha più ragion d'essere.

Articolo 2 della PDL

Le modifiche all'articolo 9 della l.r.60/1996, costituiscono, sostanzialmente, un aggiornamento rispetto alle previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e

rispetto alla legge regionale 22 giugno 2009, n.30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Toscana – ARPAT).

Articolo 3 della PDL

Le modifiche introdotte all'articolo 10, comma 4 della l.r.60/1996 eliminano l'obbligo previsto in capo al soggetto passivo del tributo speciale di presentare la denuncia di discarica abusiva, oltre che alla Regione (soggetto attivo del tributo speciale) anche alla Provincia territorialmente competente.

Anche questa previsione non ha più ragion d'essere, a causa del venir meno delle competenze provinciali in materia di controlli sui rifiuti conferiti in discarica.

Le modifiche introdotte all'articolo 9, comma 5 allocano in capo alla Regione le funzioni di controllo delle denunce relative alle discariche abusive, nonché le funzioni relative all'accertamento delle violazioni tributarie.

Articolo 4 della PDL

Le modifiche all'articolo 11 della l.r.60/1996 fissano le competenze in materia di controlli svolti dalla Regione che, per lo svolgimento di questi compiti si avvale di ARPAT, ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'articolo 195, comma 5 del d.lgs.152/2006.

Si rende necessario eliminare dall'articolo 11 della l.r.60/1996 tutti i compiti previsti in capo alle Province.

Articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della PDL

Costituiscono necessari adattamenti del testo della l.r.60/1996, conseguenti alle modifiche introdotte con le modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Articolo 10 della PDL

In coerenza con quanto disposto dalla l.r.22/2015, la PDL dispone l'entrata in vigore delle modifiche alla data del primo gennaio 2016.